

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 16-9068

Regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R recante: "Caratteristiche e modalita' di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonche' adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)" e s.m.i. - Istruzioni per locazioni turistiche in attuazione dell'art. 17, comma 6.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso:

vista la legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 recante "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", che all'articolo 18 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione per definire appositi requisiti tecnici ed igienico-sanitari, caratteristiche, modalità gestionali e standards minimi di classificazione a favore delle strutture ricettive extralberghiere, nonché adempimenti amministrativi per la locazione turistica sul territorio regionale;

visto l'articolo 27, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Piemonte" che prevede per le materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare in capo alla Giunta regionale, secondo principi e modalità dettati dalla legge regionale;

dato atto che tale proposta di regolamento ha avuto formale adozione con provvedimento della Giunta regionale ex D.P.G.R. 8 giugno 2018, n.4/R, come successivamente modificato con D.P.G.R n. 2/R del 22/2/2019;

preso atto, altresì, che nel quadro normativo regionale é stato collocato l'istituto della locazione turistica quale ulteriore integrazione all'offerta turistica piemontese rilevando ai soli fini informativi e di monitoraggio statistico;

in particolare, l'articolo 5 della l.r. 13/2017 ha previsto al comma 5, lettera a) in capo a proprietari, usufruttuari o a chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, anche per effetto di affidamento in gestione indiretta a società o agenzie mandatarie, la trasmissione di un apposito modello informativo sulle unità medesime al comune territorialmente competente i cui contenuti e modalità di invio sono stati oggetto di specifica disciplina regolamentare;

atteso che, in attuazione del disposto normativo sopra citato, il r.r. 4/2018 ha disciplinato all'articolo 14 una specifica procedura amministrativa a cui i soggetti interessati sono tenuti ogni qualvolta vogliano avviare una locazione turistica provvedendo, nel contempo, a formalizzare un modello tipo, configurato come allegato H del regolamento medesimo, ove é consentito l'inserimento di appositi dati anagrafici e oggettivi relativi alle diverse unità abitative oggetto di locazione turistica a cui viene correlato, ai fini di una corretta informazione all'utenza, il rilascio di un codice identificativo di riconoscimento a livello regionale;

dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del r.r. 4/2018 gli adempimenti amministrativi che danno attuazione all'articolo 5, comma 5, lettere a) e c) della l.r. 13/2017, sono stati oggetto di sospensione fino ad un successivo provvedimento di Giunta regionale;

detta sospensione si era resa necessaria per consentire la messa a regime di una nuova piattaforma gestionale capace di implementare, nel contempo, il sistema informatizzato in uso nella Regione a favore sia di titolari di strutture turistico-ricettive che dell'utenza privata;

preso atto che con apposito Accordo di programma tra il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (MIBACT) – Direzione Generale del Turismo e la Regione Abruzzo, Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera, sottoscritto dalle parti in data 30.12.2016, la Regione Abruzzo si é impegnata all'espletamento, tra le altre cose, di iniziative volte ad ottimizzare i metodi per la raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica;

preso atto, altresì, che tali iniziative sono mirate ad una ottimale raccolta delle informazioni e dei dati utili mediante la fornitura di un software da realizzarsi ed applicarsi presso tutte le

Regioni e/o Province Autonome italiane nella loro qualità di soggetti gestori della raccolta e gestione dati turistici, rendendo possibile, per ciascuno, attività ed operatività autonome con permessi di accesso ed utilizzo diversificati da utente ad utente;

dato atto che con Determinazione del Direttore della struttura regionale del Piemonte - Promozione della Cultura, Turismo e Sport - n. 757 del 28/12/2018 é stata acquisita la fornitura dei servizi volti all'ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica, peraltro già efficacemente operativi presso gli ordinamenti amministrativi di altre Regioni d'Italia;

dato atto, altresì, che per rendere fruibile la gestione dei dati anagrafici delle strutture ricettive, nonché del movimento dei flussi statistici, sia per gli operatori del mercato turistico ricettivo piemontese, sia per i soggetti privati proprietari di immobili residenziali, la stessa struttura regionale piemontese ha, conseguentemente, adottato al suo interno il sistema di gestione dei dati denominato "Piemonte dati turismo";

preso atto che la procedura amministrativa di cui all'articolo 14 del r.r. 4/2018, richiesta per l'avvio delle locazioni turistiche in Piemonte, ha implicazioni ed effetti operativi negli ambiti locali dell'intero territorio regionale e che, pertanto, sono stati coinvolti i rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché dell'unione nazionale dei Comuni e degli enti montani (UNCHEM) per la sezione Piemonte, al fine di illustrare il progetto e la sua capacità di raccordo e di gestione dei dati onde consentire una certa identificazione degli immobili affidati in locazione turistica, nonché un'efficace azione di vigilanza e di controllo da parte degli enti locali territorialmente preposti;

dato atto che sono state acquisite le positive valutazioni dei soggetti a tal fine convocati nella seduta del 27 febbraio 2019 presso la Direzione regionale piemontese - Promozione della Cultura, Turismo e Sport;

considerato che per un'ottimale gestione della procedura amministrativa, così come richiesta dall'articolo 14 del r.r. 4/2018, ai fini di agevolare l'utilizzo della piattaforma regionale informatizzata a favore di privati cittadini che vogliono mettere a disposizione un proprio immobile ad uso turistico, si ravvisa l'opportunità di fornire, ai sensi dell'art. 17, c. 6, del regolamento citato, le istruzioni di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo la data del 1° ottobre 2019, dalla quale avviare la procedura informatizzata delle locazioni turistiche, anche al fine di consentire una graduale messa a regime del sistema, attualmente in uso da parte degli operatori del mercato turistico-ricettivo piemontese, nonché una ponderata gestione dei dati che, presumibilmente, conseguiranno all'interno della piattaforma informatizzata in maniera esponenziale.

Tutto ciò premesso;

visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla l. cost. 22 novembre 1999, n. 1);

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

visti gli articoli 5, 18, comma 1, lettera h) e 21 della legge regionale 3 agosto 2017, n.13;

visto il regolamento ex D.P.G.R. 8/6/2018, n. 4/R ed in particolare gli articoli 14, 17, comma 6, nonché l'allegato H;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato, inoltre, che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di adottare le istruzioni di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definite ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del r.r. 4/2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e dell'articolo 5 e 8 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Istruzioni per avvio delle locazioni turistiche in Regione Piemonte
in attuazione dell'articolo 17, comma 6 del r.r. 4/2018**

1. La data di avvio per l'inserimento e per la trasmissione agli uffici comunali delle informazioni ricavate nel modello LT_2018 di cui all'allegato H del r.r. 4/2018 all'interno del sistema informatizzato denominato "Piemonte dati turismo", accessibile dal portale web: www.sistemapiemonte.it, é stabilita al **1° ottobre 2019**.
2. All'atto della trasmissione del modello informativo di cui al punto 1, così come previsto all'articolo 14 del r.r. 4/2018, il sistema provvede al rilascio automatico di un codice identificativo di riconoscimento regionale (C.I.R) in corrispondenza ai rispettivi immobili denunciati nell'istanza al fine di consentire la promozione dell'unità immobiliare, nonché il rilevamento del movimento dei flussi turistici e le funzioni di vigilanza da parte degli organi locali territorialmente competenti.
3. Con riferimento all'avvio delle locazioni turistiche, é richiesto il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - a) per le locazioni avviate **dal 1° ottobre 2019**, i soggetti locatori trasmettono, mediante la procedura informatizzata sopra descritta, il modello di cui al punto 1 **entro dieci giorni** dalla stipula della prima locazione, così come previsto al comma 1 dell'articolo 14 del r.r. 4/2018;
 - b) per le locazioni avviate **anteriormente alla data del 1° ottobre 2019 ed in corso di validità**, i soggetti locatori regolarizzano la loro posizione secondo la procedura informatizzata sopra descritta **entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2019**.
4. La violazione degli adempimenti di cui al punto 3 da parte dei soggetti locatori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'articolo 21, comma 1, della l.r. 13/2017.
5. Gli immobili destinati alla locazione turistica ed identificati con il C.I.R. di cui al punto 3, devono essere riconoscibili con certezza da parte del soggetto locatore in caso di promozione pubblicitaria, anche su portali telematici, rendendo ben visibile il C.I.R. medesimo, così come previsto al comma 2 dell'articolo 14 del r.r. 4/2018, pena l'applicazione in capo al soggetto locatore della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 9, della l.r. 13/2017.
6. Coloro che intendono cessare la locazione turistica si attengono alle disposizioni normative previste all'articolo 14, comma 5, del r.r. 4/2018 secondo le modalità indicate nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b).